



Giunta Regionale

PIANO REGIONALE DI INTERVENTI URGENTI PER LA GESTIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA 2022-2027

SOGGETTI AUTORIZZATI METODI DI CATTURA E DI ABBATTIMENTO



Sommario

Premessa	3
1. Soggetti autorizzati agli interventi di controllo sul cinghiale	4
2. Metodi di cattura e di abbattimento	6
3. Armi e munizioni utilizzabili	13
4. Coordinamento con la gestione venatoria	14



Premessa

Il presente documento completa e dettaglia le informazioni riportate nella parte “Tecniche di prelievo a scopo di controllo della specie allo stato selvatico” del Piano.

La prima sezione del documento definisce i Soggetti autorizzati agli interventi di controllo distinguendo coloro che possono operare nelle Aree Naturali protette da quelli che possono operare nel rimanente territorio regionale. Definisce inoltre i requisiti per la loro autorizzazione e all’iscrizione in un apposito albo.

Di seguito sono descritti i metodi di cattura e di abbattimento. Questa parte è sostanziale e definisce le cinque tecniche utilizzabili per il prelievo:

1. cattura tramite recinti di cattura (c.d. “chiusini”);
2. abbattimento diretto all’aspetto da appostamento;
3. prelievo, a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, all’aspetto da appostamento e in forma vagante in corso dell’attività di prelievo in selezione di ungulati, con arma da fuoco;
4. prelievo a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, all’aspetto da appostamento e in forma vagante, con l'utilizzo dell'arco;
5. prelievo, a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità collettiva, in forma vagante con la tecnica della “girata” con arma da fuoco.

Il documento prosegue con una terza sintetica sezione che riguarda le armi e munizioni utilizzabili e si conclude con la parte di coordinamento con la gestione venatoria attuata e attuabile nella Regione del Veneto.



1. Soggetti autorizzati agli interventi di controllo sul cinghiale

I soggetti autorizzati sono distinti tra quelli che non possono eseguire l'abbattimento del capo e che quindi possono operare solo come affidatari o detentori/affidatari dei chiusini¹ e soggetti che possono effettuare l'abbattimento sia di capi catturati tramite chiusini, sia nell'ambito di controllo diretto con abbattimento, in regime individuale all'aspetto (da appostamento fisso o altana) oppure in forma vagante (esclusivamente a margine dell'attività di prelievo nei piani di selezione approvati), sia nell'ambito di controllo collettivo (tramite la tecnica della girata²).

Nel territorio compreso in Parchi e Aree protette i soggetti autorizzati (individuati in conformità e nel rispetto dell'articolo 22, comma 6 della L. 394/1991, dell'articolo 20 della L. R. n. 40/1984, dell'articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993, dell'articolo 2 della L. R. n. 6/2013, dell'articolo 9 della L. R. n. 4/2015, dell'art. 70 della L. R. n. 18/2016) sono i seguenti:

1. personale dipendente dell'Ente Parco, dell'area naturale protetta o soggetti dagli stessi autorizzati (con preferenza ai cacciatori muniti di idonea assicurazione e residenti nel territorio interessato, a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione a cura dello stesso Ente);
2. operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria e di idonea assicurazione, espressamente autorizzati e direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia, a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione;
3. soggetti privati residenti nel territorio tutelato che possono dotarsi di specifici chiusini, secondo le modalità e le procedure definite dall'Ente di gestione dell'area;
4. Corpi o Servizi di polizia provinciale che possono operare sull'intero territorio regionale sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, previa specifica approvazione dell'Ente di gestione dell'area.

Nel rimanente territorio, esterno a Parchi e aree protette, i soggetti autorizzati (individuati in conformità e nel rispetto dell'articolo 19, comma 2 della L. n. 157/1992, dell'articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993 e dell'art. 70 della L. R. n. 18/2016) sono i seguenti:

1. guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali;
2. proprietari, conduttori dei fondi e loro delegati, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e di idonea assicurazione, espressamente autorizzati a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione;
3. guardie forestali e guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;
4. operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria e di idonea assicurazione, espressamente autorizzati e direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia, a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione;
5. Corpi o Servizi di polizia provinciale che possono operare sull'intero territorio regionale sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale

I soggetti autorizzati all'abbattimento devono garantire una serie di requisiti:

- oggettivi, ovvero la partecipazione all'attività formativa funzionale al rilascio dell'abilitazione cui si aggiunge la verifica operativa tramite prova di tiro, con cadenza biennale o almeno triennale;

¹ Recinti di cattura fissi o mobili.

² La girata è una tecnica di caccia che rende minori gli effetti sulla rimanente fauna, prevede un numero limitato di poste e un conduttore con un cane capace di seguire tracce anche fredde; ha quattro fasi: tracciatura, disposizione delle poste, scovo e abbattimento.



- soggettivi, ovvero l'assenza di cause ostative all'esercizio dell'attività di controllo, in considerazione del fatto che la stessa si viene a configurare, in capo a ciascun soggetto, come attività di pubblico servizio; in questo senso, quindi, con valutazione esclusiva e discrezionale, l'Amministrazione Pubblica può provvedere alla sospensione temporanea ovvero, nei casi più gravi e reiterati, alla revoca dell'autorizzazione qualora l'operatore sia incorso in sanzioni penali e anche amministrative in materia di caccia, tali da pregiudicare il rapporto fiduciario che intercorre tra Amministrazione e operatore;
- gestionali, nel senso che ciascun operatore deve garantire una disponibilità al concreto ed effettivo esercizio dell'attività di controllo, con una continuità correlata alle dimensioni locali delle problematiche legate alla presenza ed alla dannosità del suide; qualora l'operatore si sottragga, senza valide motivazioni, da tale soglia minima di disponibilità, si provvederà al coinvolgimento di altri operatori che garantiscano i predetti livelli minimi di esercizio dell'attività.

L'Amministrazione provvede alla predisposizione di un albo, a carattere regionale con sezioni a livello provinciale, dal quale attingere per le esigenze operative a livello locale. L'albo specifica anche i soggetti autorizzati che esprimono la propria disponibilità a interventi urgenti a garanzia dell'attuazione del Piano, degli habitat naturali e seminaturali, a tutela delle coltivazioni e a prevenzione dei danni nel territorio di competenza, anche su chiamata diretta degli agricoltori.

L'Amministrazione provvede anche alla predisposizione di un apposito disciplinare da far sottoscrivere a ciascun operatore, con il quale si precisano gli obblighi a carico dell'operatore stesso e le modalità di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione.

Sia per l'albo che per il disciplinare sono fatti salvi i provvedimenti abilitativi e autorizzativi adottati e i disciplinari sottoscritti nei Piani provinciali approvati prima dell'entrata in vigore della [L.R. 2/2022](#).

Ai soggetti autorizzati è consentito l'utilizzo di torce elettriche ai soli fini di garantire un sicuro, efficace e rapido accesso e abbandono dell'altana ed a supporto delle operazioni di recupero del capo abbattuto durante le ore notturne e in condizioni di ridotta visibilità.

Esclusivamente agli agenti della Vigilanza Venatoria è consentito l'utilizzo del tiro con carabina di notte, con l'ausilio di automezzo e di faro a mano per la ricerca attiva degli animali.



2. Metodi di cattura e di abbattimento

2.1 Cattura tramite recinti di cattura (c.d. "chiusini")

Si tratta di interventi di cattura attraverso l'utilizzo di recinti di cattura fissi o mobili (c.d. "chiusini") dotati di tamponature laterali con legno o materiale vegetale (ad esempio, fascine), in cui gli animali vengono attirati da un'esca alimentare, che permette la loro cattura per mezzo di una o due porte a ghigliottina dotate di meccanismo di chiusura a scatto azionato dagli animali stessi. Questi sono in grado di fornire i migliori risultati in termini di rapporto costi/benefici e di assicurare un elevato livello di selettività interspecifici e in particolare di prelevare in maniera specifica piccoli, giovani e femmine adulte e di controllare la dinamica delle popolazioni.

I chiusini sono il metodo preferenziale di controllo della specie nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Oasi di Protezione, nelle Aree Naturali protette e nei siti della rete Natura 2000.

I chiusini non possono essere posizionati sopra habitat tutelati ai sensi della direttiva 92/43/Cee, fatti salvi i casi in cui possa essere dimostrato che tale posizionamento non compromette il consorzio vegetale localmente rappresentato.

I chiusini possono essere di proprietà pubblica o di proprietà di soggetti privati. Ciascun chiusino, a cura dell'Amministrazione territorialmente competente, è dotato di un contrassegno inamovibile riportante gli estremi della predetta Amministrazione e di un codice numerico di identificazione; gli stessi riferimenti identificativi saranno riportati nel disciplinare di affidamento. La localizzazione stabile del chiusino fisso e i vari siti per il chiusino mobile, a cura dell'Amministrazione territorialmente competente, saranno oggetto di puntuale geo-referenziazione al fine di poter monitorare l'andamento delle catture e di poter classificare il territorio interessato secondo i livelli di attività e di efficienza dei chiusini attivati. Per le nuove strutture di cattura da attivare nel territorio, sono preferiti chiusini dotati di paratia interna.

Il protocollo di gestione del chiusino deve garantire almeno due controlli nell'arco della stessa giornata, che sono opportunamente incrementati nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Oasi di Protezione, nelle Aree Naturali protette e nei siti della rete Natura 2000. L'abbattimento dovrà essere realizzato al più presto dal momento della verifica positiva della cattura limitando ogni sofferenza.

L'attività di cattura tramite chiusini, fissi o mobili, avviene tramite affidamento degli stessi ai Soggetti autorizzati definiti alla precedente sezione, che, qualora privi delle necessarie abilitazioni, non possono operare la soppressione eutanasica dei capi catturati, che sarà effettuata dalla Vigilanza Venatoria oppure da altri Soggetti autorizzati.

Ciascun Soggetto autorizzato potrà essere affidatario di non più di 3 chiusini, sia fissi che mobili. Lo stesso dovrà garantire l'ottimale ed efficace gestione degli stessi, secondo le disposizioni tecniche e gestionali disposte da un apposito disciplinare di concessione. Nel caso il Soggetto autorizzato intendesse procedere alla realizzazione, a proprio spese – di strutture di cattura, queste dovranno essere costruite secondo un modello standard autorizzato dall'Amministrazione e, in ogni caso, anche l'utilizzo di strutture di cattura proprie non si sottrae alla sottoscrizione di apposito disciplinare.

Il disciplinare prevede l'instaurazione di un rapporto fiduciario tra Amministrazione e gestore della struttura di cattura. Lo stesso disciplinare andrà a prevedere la possibilità di sospensione, fino alla revoca, del rapporto di concessione a fini di gestione, qualora emergano elementi oggettivi di non affidabilità del Soggetto autorizzato; mentre in caso di sospensione temporanea la struttura di cattura, di proprietà pubblica o privata verrà affidata temporaneamente alla Vigilanza Venatoria, nel caso di revoca si procederà come segue: nel caso di chiusini di proprietà pubblica, all'individuazione di altro Operatore Autorizzato,



prevedendo, prioritariamente, la possibilità di mantenere in loco le strutture qualora ancora efficacemente attive; nel caso di chiusini di proprietà privata, gli stessi saranno affidati alla Vigilanza Venatoria.

2.2 Abbattimento diretto all'aspetto da appostamento

L'abbattimento diretto a fini di controllo all'aspetto da appostamento viene realizzato da "punti (postazioni) di sparo" prestabiliti (fissi) e temporanei (mobili) che devono essere obbligatoriamente collocati in modo da risultare sopraelevati rispetto al piano di campagna su cui si spostano i capi della specie bersaglio. Nell'allestimento del punto di sparo dovranno essere adottate tutte le necessarie ed indispensabili misure di sicurezza, con particolare riferimento ad un adeguato arco visuale per gli operatori ed alla preliminare individuazione delle possibili traiettorie di tiro. Inoltre, devono essere garantite idonee misure di sicurezza per gli operatori presenti nell'appostamento oltre che l'impossibilità di accesso a soggetti non autorizzati.

Il prelievo a scopo di controllo in modalità individuale tramite abbattimento all'aspetto da appostamento o da postazione fissa o temporanea di sparo (c.d. "da altana") è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati agli interventi di controllo.

Nel Territorio Agro Silvo Pastorale esterno a Parchi e aree protette, le uscite per il controllo tramite abbattimento con la tecnica dell'aspetto sono programmate, in coordinamento con la Vigilanza Venatoria, dai presidenti dei Comprensori Alpini (CA) e degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), dai concessionari delle Aziende faunistico-venatorie (AFV) nel territorio di competenza gestionale e dai proprietari o conduttori dei fondi agricoli sui quali sia realizzato il punto (postazioni) di sparo fisso o temporaneo. Successivamente a tale programmazione, l'Amministrazione territorialmente competente provvede, in assenza di cause di esclusione definitiva o temporanea dall'accesso all'attività di controllo, alla formale autorizzazione nominale di ciascun operatore abilitato.

Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi urgenti e puntuali a carico di soggetti, nuclei isolati e popolazioni ancora non strutturate che si rende necessario attivare, in coordinamento con la Vigilanza Venatoria.

Con il coordinamento della vigilanza venatoria l'Amministrazione territorialmente competente definisce la collocazione della postazione di sparo, il suo spostamento e la gestione operativa che è affidata alle strutture locali di gestione venatoria (Comprensorio Alpino e Ambito Territoriale di Caccia). Le stesse strutture provvedono a garantire una presenza costante di operatori formati e autorizzati.

L'istituzione di un "punto di sparo fisso" è sempre subordinata all'autorizzazione del suo allestimento, con il consenso da parte del proprietario-affittuario del fondo interessato, per una estensione temporale che coincide con quella di vigenza e operatività del presente Piano.

I punti di sparo sia fissi sia temporanei (o mobili) non possono essere posizionati sopra habitat tutelati ai sensi della direttiva 92/43/Cee, fatti salvi i casi in cui che possa essere dimostrato che tale posizionamento non compromette il consorzio vegetale localmente rappresentato.

La domanda di autorizzazione all'allestimento del "punto di sparo fisso" da parte del coadiutore e del responsabile/delegato dell'ATC o CA oppure del Concessionario dell'AFV è presentata all'Amministrazione territorialmente competente, che provvede alla verifica di:

1. localizzazione,
2. caratteristiche,
3. operatività della struttura,



4. l'assolvimento degli obblighi in materia venatoria, urbanistico-edilizia, paesaggistica e in particolare quanto previsto dalla L. n. 124/2015 e dal D.lgs. 222/2016.

La verifica deve garantire inoltre il mantenimento del più elevato livello di sicurezza rispetto alla presenza antropica durante l'attività di controllo, livelli adeguati di selettività e la tutela delle altre specie presenti.

A seguito di esito positivo di tali verifiche, l'Amministrazione territorialmente competente provvede all'autorizzazione del punto di sparo, attribuendo allo stesso un codice alfa-numerico di individuazione univoca (identificativo progressivo della postazione di tiro e targa di riconoscimento), indicando il soggetto responsabile della struttura e la sua precisa posizione tramite coordinate geografiche di latitudine e longitudine che aggiorna un'apposita mappa, eventualmente suddivisa in unità gestionali omogenee, al fine di facilitare i controlli da parte degli organi di vigilanza e a supporto dell'attività di monitoraggio, analisi e verifica dei risultati previsti dal presente Piano.

I "punti di sparo fissi" non approvati e quindi non localizzati, georiferiti e agli atti presso l'Amministrazione territorialmente competente, non potranno essere utilizzati e sono quindi ritenuti abusivi, con facoltà di provvedere alla loro rimozione.

Nel caso degli istituti venatori privati l'organizzazione e la collocazione dei "punti di sparo fissi" è demandata al Concessionario che trasmetterà al Corpo di Polizia provinciale una comunicazione contenente i numeri identificativi degli stessi e la loro localizzazione con i medesimi criteri.

Qualora i "punti di sparo fissi" fossero costituiti da strutture autoportanti (altane) è onere e responsabilità del dichiarante la postazione ("responsabile del punto di sparo") accertarsi che le stesse vengano realizzate in conformità alla normativa di settore vigente, con particolare riferimento a quella in materia venatoria, urbanistico-edilizia e paesaggistica.

Fatti salvi gli obblighi previsti dal D.lgs. 222/2016, gli appostamenti mobili (di carattere temporaneo) utilizzati per il controllo del cinghiale non necessitano della sopraccitata dichiarazione di allestimento prevista per i "punti di sparo fissi", ma la loro localizzazione dovrà essere puntualmente indicata, volta per volta, in occasione dell'uscita a mezzo e-mail, fax o sms alla Vigilanza Venatoria o, solo qualora tale comunicazione non risulti possibile con tali mezzi, utilizzando le apposite cassette collocate sul territorio dall'istituto venatorio. I recapiti telefonici e e-mail sono comunicati ai Soggetti autorizzati dell'Amministrazione territorialmente competente.

Gli appostamenti (punti di sparo) per il controllo del cinghiale sono posizionati nel rispetto della normativa vigente in materia e ad una distanza dal confine di Oasi di Protezione che ne garantisca l'integrità ecologica strutturale e funzionale. Le postazioni di sparo utilizzate contemporaneamente durante l'attività di controllo dovranno essere distanziate tra loro di almeno 500 m in linea d'aria; tale limitazione non si applica in caso di presenza di barriere fisiche (colline, argini, terrapieni, ecc.) non superabili da un eventuale proiettile sparato da ciascuna delle due postazioni.

Durante le operazioni di abbattimento a fini di controllo, sulle vie di accesso, nel raggio di circa 150 metri dalla postazione di sparo, dovranno essere posizionate, a cura dell'operatore, tabelle indicanti "operazioni di controllo del cinghiale in corso con arma da fuoco".

Con animali fermi e in campo aperto, la massima distanza di tiro non dovrà superare i 150 m; per tiri su animali in movimento in zone non aperte (ma ove comunque l'animale sia chiaramente distinguibile e valutabile), tale distanza dovrà essere ridotta a 70 m.

L'operatore avrà cura di accertarsi che l'effettiva possibilità di tiro entro 150 m in condizione di luce consenta la valutazione dei capi (posizione rispetto al sole onde evitare situazioni in controluce, assenza di vegetazione arboreo-arbustiva).



Durante l'attività di abbattimento diretto a fini di controllo i cacciatori autorizzati potranno avvalersi del supporto di non più di due (2) operatori maggiorenni, ancorché sprovvisti di abilitazione, per le attività propedeutiche al prelievo nonché per l'eventuale recupero e trattamento delle carcasse dei capi abbattuti, e comunque per lo svolgimento di "operazioni di manovalanza", con divieto di assicurare in modo concomitante più funzioni presso diverse altane o appostamenti.

Sono autorizzate esclusivamente pasture a base di sostanze vegetali (frutta, ortaggi, mais, ecc.); è invece tassativamente vietato l'utilizzo di carcasse animali e/o parti di essi. Fatto salvo il consenso del proprietario o del conduttore, è vietato realizzare altane e punti di foraggiamento all'interno e nelle immediate vicinanze di colture in atto, al fine di evitare che i cinghiali possano causare danni alle stesse, fatto salvo consenso scritto da parte del proprietario del fondo interessato.

L'attività di pastorazione finalizzata esclusivamente all'attività di controllo prevista dal presente Piano, verrà realizzata nei limiti di quanto disposto dal comma 2, dell'articolo 7 della L. n. 221/2015 e della nota esplicativa ISPRA prot. n. 11687 del 16.2.2016.

È, inoltre, necessario promuovere ogni forma di coordinamento tra attività agricole comprese nell'area di sparo e attività di controllo, attraverso la programmazione delle modalità operative svolta sia a livello di Comprensorio Alpino o Ambito Territoriale di Caccia territorialmente interessato nella fase di individuazione e attivazione delle altane, sia in corso di attività da parte degli operatori autorizzati oppure della Vigilanza Venatoria, nell'ambito del ruolo di coordinamento assegnato dal comma 2 dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993.

2.3 Prelievo, a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento e in forma vagante in corso dell'attività di prelievo in selezione di ungulati, con arma da fuoco

Si tratta di una forma di prelievo individuale tramite abbattimento diretto, in forma vagante (c.d. "alla cerca"), da realizzare nel corso delle uscite autorizzate per la caccia di selezione, ad opera del cacciatore nominalmente autorizzato e in possesso degli ulteriori requisiti di formazione ed abilitazione previsti - per l'attività di controllo della specie cinghiale - dalla vigente normativa e dal presente Piano.

L'attività non configura un abbattimento a carattere di prelievo venatorio del cinghiale, né in modalità ordinaria, né tantomeno in modalità di prelievo venatorio in selezione dal quale la specie è al pari del tutto esclusa.

L'abbattimento a fini di controllo viene registrato con le modalità di cui al presente Piano, non potendo peraltro rientrare in altra forma di registrazione di capo abbattuto quale, ad esempio, quella della specie oggetto del piano di caccia di selezione. In ogni caso, l'attività di controllo diretto con la presente modalità attuativa è soggetta agli stessi obblighi di censimento dei singoli abbattimenti tramite scheda di rilievo.

Il cacciatore autorizzato all'uscita in caccia di selezione deve in ogni caso segnalare preliminarmente, nella sua veste di operatore abilitato al controllo, che intende avvalersi di tale modalità operativa, in modo da rendere pienamente tracciabile l'attività stessa, anche come semplice sparo a vuoto.

L'azione di controllo si può concretizzare con l'abbattimento diretto del capo solo qualora il cacciatore ritenga sussistenti ed adeguate tutte le condizioni di sicurezza per sé e per eventuali soggetti terzi potenzialmente presenti oltre garantire il minimo livello di rischio e di impatto negativo su altre specie presenti e, infine, garantire altresì il minimo livello di rischio rispetto al semplice ferimento del capo di cinghiale, per le implicazioni ecologiche ed etologiche connesse alla presenza di un capo ferito in un determinato territorio. La responsabilità in ordine a tale scelta è e rimane in carico esclusivo al cacciatore,



che in tale specifico ambito riveste la qualifica di soggetto autorizzato all'attività di controllo della specie in parola.

In ordine all'attribuzione del capo abbattuto, la cui fruizione deve avvenire senza fini di lucro, il cacciatore che ha eseguito l'abbattimento secondo la modalità in parola ha la possibilità di trattenere per sé sia l'intero capo che il relativo trofeo.

Rimangono applicabili tutte le norme e le modalità operative per i controlli e la gestione delle spoglie del capo oggetto di prelievo così come prevede il presente Piano.

Questa modalità di controllo non prevede deroghe rispetto al regime di controllo delle carni ai sensi del Regolamento 2004/853/Ce e della D.G.R. n. 2305 del 28.7.2009, così come in termini di conferimento del capo abbattuto.

2.4 Prelievo a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento e in forma vagante, con l'utilizzo dell'arco

L'utilizzo dell'arco si configura come valida alternativa in aree e siti caratterizzati da particolari criticità connesse all'utilizzo dell'arma da fuoco, come in prossimità di centri abitati o nell'ambito di aree protette.

Analogamente all'abbattimento con arma, anche in questo caso un'adeguata formazione degli operatori, in aggiunta a quella ritenuta di base, ovvero l'abilitazione alla caccia di selezione con l'arco, costituisce criterio preliminare e vincolante.

Sono da prevedere come vincolanti distanze di tiro di circa 15-20 metri per arco ricurvo (sia flat-bow che long-bow) e di 25-30 metri per arco compound, con una soglia di abilitazione, nell'ambito di prove di tiro, riferita alla centratura di un'area vitale su sagome di cinghiale nell'80% dei casi su serie di almeno 5 tiri.

2.5 Prelievo, a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità collettiva, in forma vagante con la tecnica della "girata" con arma da fuoco

Si tratta di un sistema di prelievo in forma collettiva, basato sullo scovo forzato degli animali, i quali vengono indirizzati verso i cacciatori che attendono alle poste. Si tratta di un'attività di prelievo a carico, in maniera pressoché esclusiva, di animali o gruppi di animali in movimento. In ragione di ciò, le distanze di tiro prefissate dipendono dal contesto visivo dell'area individuata, e quindi con valori minimi nelle zone a vegetazione più fitta che va via via aumentando con tipologie vegetali più aperte.

La girata è effettuata da un conduttore di un unico cane con funzione di segnalare la traccia di entrata recente (c.d. "traccia calda") di cinghiali nella zona di rimessa. Completata la fase di tracciatura, si procede alla predisposizione di un numero limitato di poste; successivamente, si porta il cane sulla traccia per far sì che proceda a scovare i capi convogliandoli verso le poste allestite. I siti ideali per l'applicazione della tecnica si caratterizzano per una copertura boschiva discontinua, frammentata in parcelle circondate da aree aperte o coltivi, in aree ove l'applicabilità e l'efficacia del metodo di prelievo all'aspetto (altana) risultano significativamente compromesse.

Il controllo con il metodo della girata è consentito esclusivamente ai soggetti (cane incluso) in possesso delle relative e specifiche abilitazioni.

Gli interventi possono essere effettuati per tutto l'arco dell'anno ad esclusione del periodo di caccia nelle zone ove è praticata dal 1° novembre al 31 gennaio e nei periodi previsti per la tutela del capriolo e del fagiano di monte. È vietato il prelievo in controllo dal 15 agosto al 31 ottobre nelle zone interessate dalla



caccia del cinghiale, fatto salvo ne venga accertata la necessità da parte dell'Amministrazione territorialmente competente, che rilascia apposita autorizzazione allo svolgimento degli interventi; in ogni caso, gli interventi in sono consentiti solo nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì. È fatta salva la possibilità della predetta Amministrazione di stabilire variazioni in ordine ai giorni e periodi di intervento, anche su richiesta dei Centri di lavorazione. In casi particolari, in presenza di significativi danni alle colture agricole e di particolari criticità sanitarie e/o di sicurezza e incolumità pubblica, l'Amministrazione territorialmente competente può autorizzare lo svolgimento di interventi di controllo anche nei periodi di divieto previsti dal presente Piano.

In ogni caso, l'applicazione del metodo della girata ad una determinata area può essere effettuata solo in via secondaria dopo che è stata accertata dall'Amministrazione territorialmente competente l'inefficacia o l'impraticabilità degli altri metodi di controllo consentiti, secondo le modalità stabilite dal presente Piano e dalle Linee Guida dell'ISPRA.

La girata deve essere effettuata con un unico cane (è fatto divieto di utilizzo di altri cani nella girata), portato da un conduttore abilitato, ad un guinzaglio detto "lunga" di 8-10 m di lunghezza, nonché con un numero limitato di poste (da un minimo di 8, riducibile a 5 nel caso degli istituti venatori privati, ad un massimo di 12), collocate presso i punti di passaggio degli animali. Il conduttore del cane limiere³ può essere affiancato da un coadiutore nel controllo del cinghiale (eventualmente anche armato) o da un altro conduttore di cane limiere (eventualmente anche armato), fermo restando il rispetto del limite massimo di 14 operatori complessivi per girata.

Il cane limiere utilizzato deve risultare in possesso della abilitazione specifica in prove di lavoro valutate da un giudice dell'Ente nazionale della Cinofilia italiana (ENCI), secondo le modalità stabilite a livello regionale.

Nello svolgimento della girata il conduttore del cane limiere e/o il c.d. "capocaccia" devono avere cura che il cane operi all'interno della zona consentita senza sconfinare negli altri istituti venatori pubblici o privati, con particolare riferimento a quelli di protezione (oasi, zone di ripopolamento e cattura, zone di rispetto): gli operatori alle poste dovranno altresì essere collocati ad una distanza non inferiore a 50 m da tali istituti e collaborare sempre con il conduttore e capocaccia per il recupero del cane se fuoriuscito dall'ambito di intervento della girata.

Le fasi di esecuzione della girata devono essere le seguenti:

- a. individuazione delle zone di rimessa tramite "tracciatura";
- b. verifica delle piste con cane limiere abilitato e individuazione della zona di intervento;
- c. dislocazione degli operatori alle poste;
- d. inizio della girata con cane tenuto con l'apposito guinzaglio;
- e. eventuale rimozione della cinghia laddove la vegetazione particolarmente fitta non consenta di proseguire altrimenti con il cane, purché permangano le condizioni di sicurezza.

Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue e comunque entro 1.500 m in linea d'aria dalla zona di girata: tale distanza può essere ridotta in caso di presenza di barriere fisiche (colline, promontori, terrapieni, ecc.) non superabili da un eventuale proiettile sparato dall'operatore alle poste, sia nella stessa parcella, fatto salvo (in quest'ultimo caso) che sia previsto uno stretto coordinamento tra i due conduttori coinvolti (sia nella fase organizzativa che attuativa), che venga utilizzato un solo cane abilitato per conduttore.

Qualora, durante la girata, vi fosse qualsiasi problema concernente l'impiego del cane, anche in ordine alla eventuale mancata esecuzione degli ordini o di disturbo della selvaggina, o comunque insorgano problemi

³ Cane addestrato a seguire la traccia olfattiva e a rintracciare e localizzare gli animali.



di sicurezza, la girata va immediatamente sospesa dal conduttore (e i cacciatori delle poste hanno l'obbligo di segnalarglielo).

Gli operatori alle poste devono essere abilitati conformemente a quanto stabilito nella sezione 1 del presente documento, nonché, prima di effettuare la girata, devono essere edotti dal conduttore e/o dal cd. capocaccia (responsabile della girata in eventuale sostituzione del conduttore), circa i comportamenti da adottare, con particolare riferimento a quelli relativi alla sicurezza.

Il conduttore (o eventualmente il capocaccia) deve essere in costante contatto con gli operatori alle poste, per consentire la sospensione delle operazioni in caso di necessità/opportunità.

Lungo le vie d'accesso alla zona ove vengono effettuati con interventi il conduttore responsabile della girata in collaborazione con il personale incaricato dei Comprensori alpini, degli Ambiti Territoriali di Caccia e delle Aziende faunistico-venatorie dovrà collocare opportune, visibili, molteplici tabelle segnaletiche indicanti lo svolgimento della battuta al cinghiale, da rimuovere al termine della battuta.



3. Armi e munizioni utilizzabili

Per quanto riguarda l'attività di controllo tramite abbattimento diretto devono essere utilizzate solo armi a canna rigata, a caricamento singolo manuale, a ripetizione ordinaria e semiautomatiche, di calibro uguale o maggiore di 5,6 mm; si ritengono consigliabili calibri da 7 mm e superiori con erogazione di energia cinetica non inferiore a 200 kgm, in considerazione della mole dei capi.

È consentito l'utilizzo di fucili basculanti a due canne rigate (tipo Express) oppure di fucili a due canne, di cui una rigata (tipo Billing) oppure a tre canne, di cui una o due rigate (tipo Drilling), con divieto assoluto di utilizzo e detenzione di munizionamento per la canna liscia.

In riferimento al conseguimento di standard minimi di efficacia, selettività e sicurezza rispetto all'attività di controllo tramite prelievo all'aspetto, le armi utilizzate devono essere munite di cannocchiale di mira ed è consentito l'uso del visore notturno. Durante il trasporto a bordo di veicoli, le armi devono essere scariche e in custodia.

Nel caso di capi catturati, la soppressione eutanassica degli stessi potrà anche essere realizzata da parte della Vigilanza Venatoria utilizzando, qualora indisponibili altri mezzi, anche la pistola di ordinanza.

In ordine alle note problematiche connesse agli effetti negativi a carico delle popolazioni di rapaci necrofagi, che possono nell'eventualità ingerire, nel corso dell'attività di controllo di cui al presente Piano, carni di animali feriti e di cui non è stato possibile il recupero o le interiora abbandonate nel luogo dell'abbattimento, oltre che di recenti evidenze circa i rischi anche per la salute umana a causa della persistenza nelle carni dei soggetti abbattuti del piombo contenuto nelle munizioni, si ritiene di sottolineare l'opportunità, anche nel corso dell'attuazione del presente Piano, di arrivare ad una progressiva sostituzione delle munizioni al piombo con l'utilizzo di munizioni alternative, oggi facilmente reperibili sul mercato e ormai caratterizzate da prestazioni balistiche e costi del tutto sovrapponibili alle munizioni tradizionali contenenti piombo.



4. Coordinamento con la gestione venatoria

La specie Cinghiale non è inserita nel Calendario venatorio regionale come specie cacciabile, fatta salva la possibilità di attivare Distretti venatori al Cinghiale secondo quanto definito nelle Linee Guida per la gestione del cinghiale in Veneto, approvate con [D.G.R. 2088/2010](#).

In base a dette Linee Guida, la gestione venatoria della specie può essere avviata nelle sole Aree B e C in cui la presenza della specie è consolidata, talché può essere mantenuta nel tempo a determinate densità; è invece esclusa dalle Aree A, per le quali la presenza della specie è totalmente incompatibile e pertanto l'obiettivo gestionale è l'eradicazione.

Il prelievo venatorio è ammesso solo sulla base di piani di prelievo selettivi (quindi con obiettivi quali-quantitativi di prelievo), nelle sole modalità di caccia vagantiva senza cane o da altana; è vietata ogni forma di caccia collettiva (braccata o battuta), con l'eccezione della girata.

In applicazione delle suddette disposizioni, sebbene senza la corresponsabilizzazione dei Comitati di gestione degli ATC/CA nell'indennizzo dei danni, come invece previsto dalla D.G.R. 2088/2010, è stato attivato in provincia di Verona dapprima il Distretto venatorio "Lessinia", e successivamente a partire dal 2018, un secondo Distretto "Baldo".

Nel corso della vigenza del presente Piano sarà possibile l'attivazione di ulteriori Distretti venatori al Cinghiale, sulla base di specifica istanza da parte dei Comitati di gestione degli ATC/CA territorialmente interessati, purché non sia in contrasto con gli obiettivi dello stesso e purché sia preventivamente e pienamente condivisa dalle componenti agricole. Le istanze dovranno essere corredate dall'individuazione cartografica del Distretto venatorio omogeneo, da un'analisi del territorio comprensiva delle vulnerabilità agricole presenti, e dagli obiettivi gestionali perseguiti (piano di prelievo selettivo distinto per sessi e classi di età).

Le istanze saranno istruite dall'Ufficio Territoriale dell'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria competente, che ne valuterà la coerenza con le disposizioni regionali, proporrà ai proponenti eventuali modifiche in conseguenza e predisporrà la proposta da inviare all'ISPRA per il previsto parere.

L'attività venatoria sarà autorizzata nella forma vagantiva senza cane o all'aspetto da altana.

L'attività venatoria in girata potrà essere autorizzata a seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale di un apposito Regolamento regionale.

